



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10
DEL 13.01.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERMESSI DI COSTRUIRE – ADEGUAMENTO ALIQUOTE PER LA
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO
DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PER L'ANNO 2010.

L'anno duemiladieci addì 13 del mese di GENNAIO alle ore 18,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

FERRARI SERGIO

Sindaco

LEONARDI DAMIANO

Vicesindaco

CURINO GIANBATTISTA

Assessore

GALLAVERNA MARINELLA

Assessore

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
3	1

Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor FERRARI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. 206

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05.03.2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li, 05.03.2010

IL MESSO
Pedalino Maria

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 13.01.2010 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

**OGGETTO: PERMESSI DI COSTRUIRE – ADEGUAMENTO ALIQUOTE PER LA
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI
COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PER L'ANNO 2010.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.P.R. 6.6.2001, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazione in materia edilizia", all'art.16 stabilisce che il Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese d'urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

- in merito al contributo sul costo di costruzione, l'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537, ha dato mandato alle Regioni di fissare il predetto costo e le relative aliquote da applicarsi agli edifici residenziali o per le altre destinazioni;

- che la Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale del 10.12.1996 n. 345-19066, in applicazione delle disposizioni della Legge n. 537/93 sopracitata, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti proprie deliberazioni disciplinanti la materia in argomento e più precisamente alle seguenti:

- C.R. n. 320-6862, del 27.7.82; - C.R. n. 765-5767, del 27.4.88; - C.R. n. 817-8294, del 21.6.94; - l'Assessorato all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell'Area Metropolitana, Edilizia Residenziale della Regione Piemonte, ha pubblicato sul B.U.R. del 16.4.97, n. 15, il testo coordinato delle sopracitate delibere, di seguito riportato, fissando nel contempo il nuovo costo di costruzione:

A) 1 - di fissare ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della Legge 28.1.1977, n. 10, così come modificato dall'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537, il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in L. 484.000 al mq. di superficie complessiva; 2 - di dare atto che detto importo è ricavato dai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 29 - 42602 del 23.1.1995, assumendo il 45% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) maggiorato del 2.399% in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 1995, fermo restando che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni; 3 - di assumere la classificazione di cui all'art. 8 del D.M. 10.5.1977, n. 801, ai fini dell'identificazione degli edifici con caratteristiche superiori a quelle per l'edilizia agevolata e delle relative maggiorazioni percentuali di costo; 4 - di assumere per il procedimento applicativo il prospetto di cui all'art. 11 del D.M. 10.5.1977, n. 801, con l'avvertenza che il rigo B, riportante la riduzione all'85% del costo dell'edilizia agevolata, non viene utilizzato; 5 - di fissare le aliquote da applicarsi al costo di costruzione, riferite alle caratteristiche tipologiche delle costruzioni ed alla loro destinazione ed ubicazione riportate nelle tabelle A e B allegate alla deliberazione del C.R. del 21.6.94 n. 817 - 8294 in misura non inferiore al 5% e non superiore al 12%; 6 - di applicare per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e ricostruzione l'aliquota forfettaria fissa del 5% ad 1/3 del costo di costruzione determinato ex art. 6, ultimo comma, della legge 28.1.1977, n. 10, sulla base di un elenco prezzi adottato dal Comune;

B) di proporre ai Comuni, in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 10 della Legge 28.1.1977, n. 10, ai fini della deliberazione comunale in ordine all'individuazione dell'aliquota relativa al costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, i seguenti criteri. Sono individuate le seguenti aliquote da applicarsi al costo documentato di costruzione:

1) il 4% per edifici a destinazione turistico - ricettiva non di lusso in comuni carenti di attrezzature ricettive; 2) il 6% per edifici come al punto 1) in tutti gli altri casi; 3) il 5% per edifici commerciali; 4) dal 7% al 10% per edifici a carattere direzionale (uffici, banche, sedi di rappresentanza, ecc.) a seconda della loro entità e della loro ubicazione in aree a destinazione mista o in aree a specifica destinazione di P.R.G.;

C) di fissare per interventi, residenziali e non, ricadenti in aree oggetto di piani esecutivi, in attuazione di convenzioni per la rilocalizzazione di attività produttive e per programmi di prioritario interesse individuato dal piano di sviluppo regionale e dalle sue articolazioni territoriali, l'aliquota del 5%.

RILEVATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 214 - 33440 del 28.3.1994, in ossequio all'art. 6 - C. 19 della Legge 24.12.1993 n. 537 ha provveduto all'adozione dei criteri e parametri di riferimento in materia di opere pubbliche nonché dei prezzi ufficiali di riferimento, al fine di consentire criteri più idonei per le prescritte verifiche di congruità dei prezzi anche nell'ambito dei costi di costruzione da applicarsi al Permesso di Costruire;

ATTESO che il Comune deve adeguare le aliquote relative ai costi di costruzione di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio Regionale n. 345-19066 del 10.12.96 ed in considerazione di quanto contenuto nella sopracitata deliberazione regionale, che ha stabilito, inoltre, che le successive rivalutazioni del valore del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali debbano essere applicate annualmente dai Comuni, occorre provvedere alla determinazione del valore del costo di costruzione da applicare nell'anno 2010, rivalutando l'importo fissato dalla Regione, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT intercorsa tra il mese di giugno 2008, data di riferimento dell'importo regionale, e il mese di giugno 2007, così ottenuta:

- indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al mese di giugno 2008 = 133

- indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al mese di giugno 2009 = 135,8

- costo di costruzione dell'anno 2009 = € 332,30,

pertanto il valore aggiornato del costo di costruzione per l'anno 2010 risulta essere pari a:

$332,30 \times 135,8 / 133 = € 332,30 \times 1,02 = € 339,30$;

VALUTATA l'opportunità di fissare in modo organico tutte le norme che regolano il contributo commisurato al costo di costruzione e di adeguarsi alle disposizioni in vigore e, prendendo atto della deliberazione del Consiglio Regionale n. 345-19066 del 10.12.96, di definire altresì le aliquote secondo i criteri fissati dalla Regione;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente delibera espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI unanimi favorevoli resi palesemente,

DELIBERA

DI ADOTTARE i seguenti criteri per l'applicazione del costo di costruzione:

- il costo di costruzione NON È DOVUTO per i seguenti interventi:

A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO di cui:

all'art. 31 - lett. a) - b) - c) della Legge n. 457/5.8.78 e success. modif.;

all'art. 48 della Legge Regionale n. 56/5.12.77 e success. modif., (modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n. 19 dell'8.7.99);

all'art. 56 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.77;

all'art. 7 della Legge n. 94 del 25.3.82 e success. modif.;

all'art. 7 della Legge n. 13 del 09.01.1989 e success. modif.;

all'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e success. modif.

- il costo di costruzione È DOVUTO per i seguenti interventi:

B) NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI:

per le nuove costruzioni residenziali il nuovo costo di costruzione è fissato in € 339,30 al mq. di superficie complessiva; di applicare le aliquote relative alla determinazione del contributo sul costo di costruzione, così come definite nella tabella A e B della Deliberazione Regionale del 21.6.94 n. 817 - 8294;

C) INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:

per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e ricostruzione, di applicare l'aliquota forfettaria fissa del 5% ad 1/3 del costo di costruzione, determinato ex art. 16 ultimo comma, della Legge 28.1.1977, n. 10, come previsto dal punto 6) del testo coordinato della delibera C.R. n. 320 - 6962 del 27.7.82, sulla base dell'elenco prezzi di cui al successivo punto 2);

D) BASSI FABBRICATI IN GENERE:

di fissare nella misura del 5% l'aliquota da applicare al costo documentato di costruzione: per le autorimesse, depositi, ripostigli, centrali termiche ad uso privato, e bassi fabbricati in genere, da realizzare con concessioni separate, costruiti esternamente a corpi di fabbrica esistenti;

E) INTERVENTI RICADENTI IN AREE OGGETTO DI PIANI ESECUTIVI:

1) di fissare nella misura del 5% l'aliquota da applicare al costo di costruzione: per gli interventi residenziali e non, ricadenti in aree oggetto di piani esecutivi, in attuazione di convenzioni per la rilocalizzazione e ristrutturazione di attività produttive e per programmi di prioritario interesse individuato dal piano di sviluppo regionale e dalle sue articolazioni territoriali;

2) di stabilire che, per la determinazione del valore degli interventi edilizi di cui è caso, i computi metrici saranno redatti facendo riferimento ai prezzi medi contenuti nell'Elenco Prezzi Materiali ed Opere Edili, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 214-33440 del 28.3.94 e nell'Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere Edili di Milano, da aggiornarsi annualmente come stabilito dalla legge n. 537/93;

3) di confermare le seguenti aliquote relative al costo documentato di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali:

a) - l'aliquota del 5% del costo di costruzione per edifici di interesse turistico ricettivo non di lusso;

b) - l'aliquota del 6% del costo di costruzione per gli edifici di cui alla precedente lett. a), ma di lusso;

c) - l'aliquota del 5% del costo di costruzione per edifici commerciali;

d) - l'aliquota del 7% del costo di costruzione per edifici a carattere direzionali (uffici, banche, sedi di rappresentanza, ecc.) qualunque sia loro entità e la loro ubicazione nel territorio.

DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nella presente deliberazione, relative alla nuova misura unitaria del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali (euro 339,30 al mq. di superficie complessiva), si applicano a decorrere dal 01.01.2010, sia per le pratiche non ancora definite che per le nuove istanze.

DI NOMINARE quale responsabile del procedimento l'arch. Antonella Ferrari e, in subordine, il geom. Davide Fassone, istruttori direttivi e Responsabili dell'Ufficio Tecnico presso l'Unione di Comuni 'Basso Novarese', cui questo Ente aderisce.

DI DICHIARARE con successiva e separata, quanto unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 10 del 13.01.2010 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(**X**) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Arch. Antonella Ferrari -
